



Comune di Bari

UFFICIO DEL TUTORE CIVICO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA

REGOLAMENTO

Indice

Art. 1 *Istituzione dell'Ufficio*

Art. 2 *Funzioni*

Art. 3 *Struttura dell'Ufficio*

Art. 4 *Elezione*

Art. 5 *Indennità di carica*

Art. 6 *Decadenza e revoca*

Art. 7 *Relazione agli organi del Comune*

Art. 8 *Norma abrogativa*

Art. 1 - (Istituzione)

- 1.** Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto comunale è istituito l'Ufficio del Tutore civico per la tutela dei diritti dell'Infanzia;
- 2.** il Tutore civico di cui al comma precedente svolge la sua attività a tutela dei minori in piena libertà e indipendenza e, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica;
- 3.** le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono disciplinati dal presente Regolamento;
- 4.** la funzione del Tutore – all'atto dell'avvenuta elezione e quindi dell'accettazione - risulta incompatibile con qualsiasi carica elettiva;

Art. 2 - (Funzioni)

Il Comune di Bari assegna al Tutore civico per la tutela dei diritti dell'Infanzia in via principale le seguenti funzioni:

- a)** diffondere in collaborazione con il Garante regionale la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza secondo la Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n.176 del 27 maggio 1991;
- b)** accogliere le segnalazioni e i bisogni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornire informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
- c)** preparare in condivisione con la Regione Puglia e le associazioni per le famiglie affidatarie presenti nel territorio, con idonei corsi di formazione, persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e fornire consulenza e sostegno ai Tutori o ai Curatori nominati nell'apposito elenco dei tutori e dei curatori;
- d)** preparare con idonei corsi di formazione persone disponibili all'affido e all'adozione;
- e)** vigilare sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia;
- f)** procedere a visite conoscitive nelle strutture di cui al comma precedente per constatare il corretto svolgimento del progetto educativo;
- g)** curare la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, eventualmente anche attraverso un servizio di ascolto telefonico;
- h)** promuovere iniziative per la prevenzione ed il trattamento dell'abuso e del disadattamento e, tramite collegamenti con la pubblica opinione con i mezzi di informazione e il Tribunale dei minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;
- i)** segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di

danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico e all'Autorità Giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

- j)** impugnare gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi delle persone di minore età, con ricorso amministrativo o davanti agli organi della giustizia amministrativa e costituirsi parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazioni dei diritti dei minori previo parere espresso dall'avvocatura comunale;
- k)** agire d'ufficio o su segnalazione o richiesta del minore ovvero di parenti, di servizi, di associazioni o di altri enti, al fine di tutelare gli interessi e i diritti delle persone di minore età italiane, straniere o apolide;
- l)** richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione l'interesse delle persone di minore età come prioritario rispetto ad altri interessi;
- m)** avere libero accesso a tutti gli atti all'interno dell'Ente locale;
- n)** interagire con i Tutori civici dell'Infanzia, con il Garante regionale dei diritti dell'Infanzia, i Difensori civici e i Garanti dei diritti dei detenuti della Regione e dell'area metropolitana per una più incisiva e produttiva azione di prevenzione;

Art. 3 - (Struttura dell'Ufficio)

1. L'ufficio del Tutore civico per la tutela dei diritti dell'Infanzia avrà sede presso gli uffici indicati dalla Presidenza del Consiglio comunale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate circoscrizionali;
2. il Consiglio comunale all'atto dell'elezione del Tutore civico per la tutela dei diritti dell'Infanzia definisce la dotazione organica più idonea con i criteri per l'assegnazione del personale e dell'allocazione degli uffici; successivamente la Ripartizione Personale ricercherà tra il personale già assunto nell'Ente Locale le figure necessarie per svolgere le funzioni specificate dal Consiglio;
3. per il funzionamento dell'Ufficio nelle sedi decentrate il Tutore potrà avvalersi, secondo le indicazioni della Giunta comunale, del personale amministrativo e dell'area psico-sociale-educativa della pianta organica;
4. l'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Tutore civico che ne diventa consegnatario, mentre le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Tutore, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento vigente.

Art. 4 - (Elezione)

- 1.** Il Consiglio comunale, entro 90 giorni dal suo insediamento, provvede con scrutinio segreto alla elezione del Tutore civico per la tutela dei diritti

dell'Infanzia con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri comunali assegnati ed è scelto nell'ambito di una rosa di singole designazioni formulate dalle associazioni, dalle consulte comunali di cui agli artt. 36 e 40 dello Statuto comunale oltre che dai singoli consiglieri e dai singoli cittadini. Nel caso in cui tale maggioranza qualificata non dovesse essere raggiunta nel corso delle prime due votazioni, per le successive sarà sufficiente, ai fini della elezione, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio;

a) per l'elezione a titolare dell'Ufficio sono richiesti la laurea in giurisprudenza o in lettere, filosofia, magistrale, sociologia, psicologia, servizio sociale, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile almeno decennale, particolarmente nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari;

b) il Sindaco rende pubblico l'avvio del procedimento della elezione del Tutore, fissando almeno trenta giorni di tempo per la presentazione delle candidature;

c) l'avviso del bando è pubblicato per almeno dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune di Bari e tramite invio di comunicati stampa;

d) la verifica della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di ineleggibilità deve essere effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale e dal suo ufficio prima che si proceda alla votazione dei candidati;

e) verificati i requisiti richiesti per l'elezione, il Presidente presenta le candidature nel Consiglio comunale ed in questa sede i candidati potranno rappresentare le motivazioni della propria adesione alla proposta di candidatura;

2. il Tutore dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto;

3. il Tutore può essere rieletto solo per una seconda volta;

4. le funzioni del Tutore civico per la tutela dei diritti dell'Infanzia sono prorogate sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale e alla elezione del nuovo Tutore civico, secondo quanto previsto dal comma 1;

5. in caso di vacanza dell'Ufficio per morte, dimissioni, decadenza o revoca, il Sindaco provvede, nei 30 giorni successivi, al bando per la designazione delle candidature e nei 60 giorni successivi il Presidente del Consiglio procede alla convocazione del Consiglio comunale. Nelle more dell'elezione del nuovo Tutore, l'Ufficio è retto dal Sindaco.

Art. 5 – (Indennità di carica)

1. La funzione del Tutore civico dell'infanzia è svolta a titolo gratuito;

2. nel bilancio comunale è altresì indicato l'importo massimo inerente il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del suo Ufficio;

3. gli atti relativi alla situazione patrimoniale e ai redditi del Tutore civico sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque presso l'Ufficio di Presidenza

del Consiglio comunale, dove sono depositati con le stesse modalità previste per i Consiglieri comunali.

Art. 6 - (Decadenza e revoca)

Il Tutore civico per la tutela dei diritti dell'Infanzia decade automaticamente dall'incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto Comunale, ovvero allorché sia chiamato a ricoprire uffici elettivi o instauri rapporti di servizio con pubbliche amministrazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, entro il termine di 20 giorni dalla notizia della causa di decadenza a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Tutore civico per la tutela dei diritti dell'Infanzia può essere revocato per gravi violazioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali e, in generale, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 7 - (Relazione agli organi del Comune)

Il Tutore civico riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale e alle Commissioni consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque, almeno una volta ogni semestre, dovrà svolgere apposita relazione al Consiglio comunale sull'attività del proprio Ufficio. Il Tutore può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'art. 2.

Art. 8 - (Norma abrogativa)

Con il presente Regolamento si deve intendere abrogata ogni norma regolamentare in materia così come il vigente regolamento sul Tutore pubblico per l'Infanzia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del. 1703 del 27/11/1987.